

Il presente foglio informativo serve come supporto informativo per le vittime di reati ai sensi dell'art. 305 cpv. 1 del Codice di procedura penale svizzero (CCP). **Ai fini dell'applicazione legale dei vostri diritti o per eventuali altre domande vi preghiamo di rivolgervi al vostro referente presso la polizia o il pubblico ministero oppure ad uno dei consultori indicati in calce alle presente.**

Chi è vittima di reati ai sensi del Codice di procedura penale svizzero (CCP) e della Legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV)

Viene considerato vittima chi a causa di un reato è stato direttamente leso nella sua integrità fisica, sessuale o psichica.

Se anche i congiunti della vittima fanno valere i propri diritti civili, questi hanno gli stessi diritti spettanti a quest'ultima. Vengono considerati congiunti della vittima il/la coniuge, i suoi figli, i suoi genitori e le persone ad essa unite da legami analoghi.

Diritti della vittima ai sensi della procedura penale (art. 117 e succ. CCP)

• **Diritto di informazione**

Durante il primo interrogatorio la polizia e il pubblico ministero informano compiutamente la vittima ed i suoi congiunti in merito ai loro diritti e obblighi nel procedimento penale (art. 305 cpv. 1 CCP). Sono fornite loro le seguenti informazioni:

- a. indirizzi e compiti dei consultori;
- b. prestazioni finanziarie in base alla Legge concernente l'aiuto alle vittime di reati nonché
- c. scadenze per la presentazione di una domanda d'indennizzo e di riparazione morale.

Tutte le informazioni necessarie al riguardo sono contenute nel presente foglio informativo!

La vittima viene oinformata in merito alla disposizione e alla revoca della carcerazione preventiva o di sicurezza come pure circa un'eventuale fuga dell'imputato, eccetto che vi abbia espressamente rinunciato (art. 214 cpv. 4 CCP).

L'atto d'accusa viene notificato immediatamente dal pubblico ministero anche alla vittima (art. 327 cpv. 1 CCP).

La vittima e i congiunti della vittima possono chiedere, presentando domanda scritta, che l'autorità d'esecuzione li informi:

- del momento in cui ha inizio la pena o la misura a carico del condannato, dell'istituzione d'esecuzione, della forma dell'esecuzione, dell'interruzione dell'esecuzione, del regime aperto, della liberazione condizionale o definitiva, nonché del ripristino dell'esecuzione della pena o della misura;
- senza indugio, di un'eventuale fuga del condannato e della fine della stessa.

(Art. 92a Legge federale sul diritto d'informazione delle vittime di reati)

• **Diritto alla protezione della personalità**

Le autorità penali tutelano i diritti della personalità della vittima in ogni fase del procedimento (art. 152 cpv. 1 CCP), in particolare:

- Nel corso delle udienze il tribunale - ai fini della protezione dei diritti della personalità della vittima - può disporre di escludervi l'accesso al pubblico completamente o parzialmente (art. 70 cpv. 1 lett. a CCP).
- Al di fuori di una procedura giudiziaria pubblica, le autorità e i privati possono divulgare e rendere pubbliche l'identità o informazioni sulla vittima che forniscono dati sulla sua identità solo in via eccezionale ed a condizioni del tutto particolari (art. 74 Abs. 4 CCP).

- **Diritto di essere accompagnati da una persona di fiducia**

In tutti gli atti procedurali la vittima può farsi accompagnare, oltre che dal suo patrocinatore, anche da una persona di fiducia (art. 152 cpv. 2 CCP).

Se al pubblico non è consentito l'accesso alle udienze in tribunale, la vittima può farsi accompagnare al massimo da tre persone di fiducia (art. 70 cpv. 2 CCP).

- **Diritto di godere di misure di sicurezza**

Le autorità penali evitano che si verifichi l'opportunità che la vittima incontri la persona imputata se la vittima ne fa specifica richiesta (art. 152 cpv. 3 CCP).

Ulteriori diritti della vittima di reati contro l'integrità sessuale

La vittima di un reato contro l'integrità sessuale:

- può esigere di essere interrogata da una persona dello stesso sesso (art. 153 cpv. 1 CCP);
- può esigere che per la traduzione del suo interrogatorio venga incaricato/a un interprete del suo stesso sesso (art. 68 cpv. 4 CCP; *se Lei richiede ciò espressamente, La preghiamo di comunicarcelo al più presto al fine di consentirci di organizzare tempestivamente la presenza dell'interprete*);
- può rifiutarsi di rispondere a domande che riguardano la propria sfera intima (art. 169 cpv. 4 CCP).

Un confronto personale diretto con la persona imputata può venir intimato contro la volontà della vittima solo nel caso in cui il diritto della persona imputata ad essere ascoltata in udienza presso un tribunale non possa essere garantito in un altro modo (art. 153 cpv. 2 CCP).

Del tribunale che deve giudicare reati contro l'integrità sessuale, se espressamente richiesto dalla vittima, deve far parte almeno una persona dello stesso sesso della vittima (art. 335 cpv. 4 CCP).

Particolari misure a tutela delle vittime minorenni (art. 154 CCP)

Queste misure sono applicabili per le vittime che al momento dell'interrogatorio o del confronto risultano essere minorenni.

La Polizia e il Pubblico Ministero possono escludere dal procedimento la persona di fiducia della vittima se quest'ultima potrebbe esercitare un'influenza determinante sulla vittima minorenne.

Se per la vittima minorenne l'interrogatorio o il confronto diretto potrebbero avere come conseguenza una grave pressione psicologica, sono applicabili inoltre le seguenti regole:

- La vittima minorenne può venir messa a confronto diretto con la persona imputata solo se la vittima stessa lo richiede espressamente (art. 154 cpv. 4 lett. a CCP).
- Nel corso dell'intero procedimento la vittima minorenne normalmente non può venir interrogata più di due volte (art. 154 cpv. 4 lett. b CCP).
- Gli interrogatori devono svolgersi in presenza di uno / una specialista con relativa qualifica incaricato/a da un impiegato/impiegata competente e devono venir registrati sia visivamente che foneticamente (art. 154 cpv. 4 lett. d CCP).

Accusatori privati

- **Diritto di essere sentito (art. 107 CCP)**

Dopo l'avvio della procedura da parte del Pubblico Ministero la vittima - che avrà espressamente dichiarato di partecipare al procedimento penale in veste di accusatrice penale o civile - ha diritto ad essere sentita. Ciò significa in particolare che essa avrà il diritto di:

- a. esaminare gli atti;
- b. partecipare agli atti procedurali;
- c. far capo ad un patrocinatore;
- d. esprimersi sulla causa e sulla procedura;
- e. presentare istanze probatorie.

- **Indicazioni in merito all'azione giudiziaria civile (art. 122 e succ. CCP)**

Il danneggiato può far valere in via adesiva nel procedimento penale pretese di diritto civile desunte dal reato.

Il medesimo diritto spetta anche ai congiunti della vittima nella misura in cui questi facciano valere proprie pretese civili nei confronti dell'imputato.

L'accusa civile va presentata, corredata dalla relativa dichiarazione, alla Polizia o al Pubblico Ministero. La pretesa avanzata nell'accusa civile deve essere specificata in cifre nella dichiarazione e motivata brevemente per iscritto.

Se la parte accusatrice privata ritira la propria azione civile prima del dibattimento di primo grado, essa potrà nuovamente promuoverla nel foro civile.

Compiti dei consultori (gli indirizzi e le offerte sono riportati all'ultima pagina)

I consultori forniscono informazioni e consulenza alle vittime in merito ai loro diritti ed offrono prestazioni o forniscono la propria intermediazione, in base alle esigenze, sotto forma di supporto medico, psicologico, sociale, materiale e giuridico. Le prestazioni dei consultori sono gratuite.

A condizione che la vittima sia d'accordo, la Polizia fornisce immediatamente il nome e l'indirizzo della vittima ad un consultorio (art. 305 cpv. 3 CCP). Dopo l'avvenuto ricevimento della comunicazione, i consultori si metteranno immediatamente in contatto con la vittima.

Forme di aiuto (art. 2 della Legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati, LAV)

L'aiuto alle vittime comprende:

- a. la consulenza e l'aiuto immediato;
- b. l'aiuto a più lungo termine fornito dai consultori;
- c. il contributo alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi;
- d. l'indennizzo;
- e. la riparazione morale;
- f. l'esenzione dalle spese processuali.

L'aiuto alle vittime viene concesso ai sensi dell'art. 2 della LAV se il reato è stato commesso in territorio svizzero. Anche se il reato è stato commesso all'estero, le prestazioni dei consultori possono essere accordate; non vengono tuttavia concessi in questo caso indennizzi né riparazioni morali.

Indennizzo (art. 19 e succ. LAV)

La vittima ed i suoi congiunti hanno diritto a un indennizzo per il danno (finanziario) subito a seguito della lesione o della morte della vittima.

Le prestazioni che la vittima ha ricevuto come risarcimento danni sono dedotte dal risarcimento totale. L'importo dell'indennizzo è pari ad un massimo di CHF 120.000; non viene versato un indennizzo se dovesse essere inferiore a CHF 500.

Le autorità cantonali competenti concedono un acconto se:

- a. l'avente diritto ha bisogno immediatamente di un aiuto finanziario; e
- b. se le conseguenze del reato non sono determinabili a breve termine con sufficiente certezza.

Riparazione (art. 22 e succ. LAV)

La vittima e i suoi congiunti hanno diritto ad una somma a titolo di riparazione morale (risarcimento per danni morali) se la gravità della lesione lo giustifica.

La riparazione morale è calcolata in base alla gravità della lesione. Essa ammonta al massimo a:

- a. CHF 70'000 per la vittima;
- b. CHF 35'000 per i congiunti.

Una riparazione viene accordata se la vittima ha subito danni gravi e se particolari circostanze la giustificano. Sono determinanti a tal fine le conseguenze che la vittima ha subito a seguito del reato. La colpa della persona che ha commesso il reato non è il parametro determinante.

Domande e scadenze (art. 24 e succ. LAV)

La persona che ha diritto a chiedere un indennizzo o una riparazione morale o ad ottenere un acconto su un indennizzo deve presentare una domanda all'autorità cantonale competente.

La vittima ed i suoi congiunti devono presentare la domanda di indennizzo e di riparazione morale **entro cinque anni dal reato o dalla conoscenza del reato**; in caso contrario esse cadono in prescrizione.

Le prestazioni di aiuto alle vittime sono sussidiarie e vengono accordate solo se chi ha commesso il reato oppure la parte colpevole o altre persone o assicurazioni da ritenersi responsabili non danno alcuna prestazione o non ne danno a sufficienza.

Consultori nel Cantone di Thurgovia

- **Fachstelle Opferhilfe Thurgau (Consultorio per l'aiuto alle vittime di reati), Stiftung BENEFO, Zürcherstrasse 149, 8500 Frauenfeld, Tel. 052 723 48 26, opferhilfe@benefo.ch**
Consultorio generale per tutti i casi che non rientrano in una delle categorie di vittime per le quali sussiste un'offerta particolare.
- **Telefono Amico, Tel. 143**
Consulenza telefonica anonima per situazioni di crisi: **funziona 24 ore su 24 per ogni forma di violenza**